


Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Sezione staccata di Parma

CARTA DEI SERVIZI



Strada Conservatorio n. 18 - 43121 Parma

INDICE

Presentazione	pag.	1
Dove siamo	pag.	2
Come si raggiunge il TAR	pag.	3
Chi siamo	pag.	5
Cosa facciamo	pag.	6
Chi può rivolgersi al TAR	pag.	7
Il Tribunale digitale	pag.	9
Trattazione dei ricorsi	pag.	11
Contributo unificato	pag.	12
Il patrocinio a spese dello Stato	pag.	16
Accesso ai fascicoli di causa e rilascio copie	pag.	19
Moduli allegati		
Allegato 1 – Autocertificazione della situazione reddituale	pag.	21
Allegato 2 – Domanda per l'ammissione al patrocinio a spese	pag.	22
dello Stato e dichiarazione sostitutiva di certificazione	- 0	
Allegato 3 – Modulo richiesta rilascio copie	pag.	27
Allegato 4 – Tabella diritti di copia	pag.	28
Allegato 5 – Modulo di reclamo	pag.	

Presentazione

Questa carta dei servizi vuole essere un vademecum attraverso cui il Tribunale Amministrativo

Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma si presenta agli utenti e illustra in modo

semplice, trasparente e il più completo possibile le attività e i servizi forniti, con particolare riguardo

alle procedure, ai criteri e ai tempi di erogazione degli stessi.

L'obiettivo è di migliorare la comunicazione tra le persone e gli uffici della giustizia amministrativa

nell'ottica della funzione istituzionale svolta dal Tribunale Amministrativo Regionale di tutela dei

cittadini per la difesa dei propri diritti e interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tutto il personale del Tribunale è impegnato a supportare l'attività giurisdizionale per rispondere al

bisogno di giustizia dei cittadini, nella direzione di una sempre maggiore semplificazione e snellimento

delle procedure; uno sforzo che sta producendo ottimi risultati grazie anche ai processi di

informatizzazione e digitalizzazione che interessano il processo amministrativo.

I servizi sono resi sulla base del principio dell'uguaglianza, garantendo un uguale trattamento a tutti,

senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione o opinione politica.

L'Ufficio promuove l'informazione sulle attività svolte e, nell'operare le scelte di gestione, tiene conto

delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli utenti, in forma singola o associata.

Il Presidente e il Segretario Generale del T.A.R. di Parma perseguono l'obiettivo del continuo

miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche,

organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

La carta dei servizi è sottoposta ad aggiornamento periodico ogni qualvolta dovessero intervenire

variazioni rilevanti sulla struttura e sui servizi, anche alla luce delle osservazioni che potranno pervenire

dagli utenti ai quali è rivolta.

Parma, 1° settembre 2023

Il Presidente

Italo Caso


Il Segretario generale

Maurizio Colica

1

Dove siamo?

La sede della Sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna è ospitata dal 1° agosto 2023 nei locali di Strada del Conservatorio n. 18, in prossimità degli Uffici giudiziari del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di Pace.





Il 12 luglio 2023 si è svolta l'ultima udienza nella sede storica del TAR sita in Piazzale Santafiora n. 7 nell'antico Palazzo Pallavicino (di proprietà nel '500 degli Sforza di Santafiora, acquistato nel 1646 da Alfonso Pallavicino ed attualmente acquisito dalla Fondazione Cariparma).

Come si raggiunge il T.A.R.?



In autobus:

dall'aeroporto Verdi linea 6 fino al centro, fermata Viale Mariotti; dal Parcheggio Nord, uscita autostradale Parma: bus navetta linea 13 con fermata Stazione FS o linee 2 o 15 con fermata a barriera Garibaldi; per il centro, Piazza Garibaldi, bus n. 8; Viale Mariotti, bus n. 7, 9, 11, 13, 14, 20, 21. Dalla fermata del bus 15 su Strada Farini svoltare su Ponte Caprazucca e subito dopo su Strada Conservatorio.



In treno:

dalla stazione ferroviaria di Parma per Piazza Garibaldi, bus n.8, per il per il centro, Viale Mariotti, bus n. 7, 9, 11, 13, 14, 20, 21. Dalla fermata del bus 15 su Strada Farini svoltare su Ponte Caprazucca e subito dopo su Strada Conservatorio.



A piedi:

dalla stazione ferroviaria di Parma in circa 20 minuti di cammino passando per Strada Garibaldi, Strada Cavestro, Piazzale Arrigo Boito, da cui girare a sinistra su Strada Conservatorio



In auto:

autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Parma.

Come contattarci?

Centralino 0521.287177

U.R.P. 0521.286095

Posta certificata (pec) protocollo atti amministrativi: tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Posta certificata (pec) atti processuali: tarpr-sez1@ga-cert.it

Sito internet <u>www.giustizia-amministrativa.it</u>

Indirizzo Strada Conservatorio n. 18 – 43121 Parma

Quando siamo aperti?

Gli uffici sono aperti:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;

Chi siamo?

Il Presidente del T.A.R. Parma è il Dott. Italo Caso.

Il Segretario generale del T.A.R. Parma è il Dott. Maurizio Colica.

Il Tar Parma è articolato in un'unica sezione giurisdizionale cui sono assegnati tre magistrati.

La composizione della sezione è così determinata:

Presidente Italo CASO

Referendario Caterina LUPERTO

Referendario Paola POZZANI

I principali uffici amministrativi, compresi quelli di supporto dell'attività giurisdizionale, coordinati dal Segretario generale sono:

Segretariato generale

Ufficio del Personale e Ufficio Contabilità e Contratti

Funzionario Responsabile Dott.ssa Sonia Valente

Ufficio Affari generali

Funzionario Responsabile Dott.ssa Michela Cataldi

Uffici Giurisdizionali

Segreteria Giurisdizionale e Ufficio Contributo Unificato

Funzionario Responsabile Direttore di Sezione Dott.ssa Alessandra Animati

Ufficio accettazione ricorsi

Responsabile Dott.ssa Alessandra Animati

Addetti Alessandro Villa e Alessandro Fini

Cosa facciamo?

Nell'ordinamento italiano i Tribunali Amministrativi Regionali sono organi di primo grado di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da coloro che si ritengono lesi in una situazione di interesse legittimo o, nei casi stabiliti dalla legge, di diritto soggettivo.

Sono giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

In particolare, con l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali si è inteso perseguire la "tutela della giustizia nell'amministrazione", così come prevede l'art. 100 della Costituzione, in tutte quelle ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione non operi secondo principi di imparzialità, equità, buona fede e parità di trattamento nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Il TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata a Parma ha competenza nell'ambito circoscrizionale delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, come specificato dal d.P.R. n. 277 del 18.4.1975.

La composizione del contenzioso, su cui i magistrati amministrativi sono chiamati a pronunciarsi, è piuttosto varia. Si citano, a titolo meramente esemplificativo, l'edilizia e l'urbanistica, il demanio e il patrimonio pubblico, le procedure espropriative, il pubblico impiego, la sicurezza e l'ordine pubblico, il soggiorno dei cittadini stranieri, la disciplina degli appalti e l'ambiente.

I Tribunali amministrativi sono competenti a pronunciarsi anche nei casi di:

silenzio delle Amministrazioni, ovvero tutte le volte in cui quest'ultime non provvedano nei termini previsti sulle istanze presentate dai cittadini;
accesso agli atti;
ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce passate in giudicato.

L'attività amministrativa del Tribunale non si esaurisce nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Strettamente funzionale a quest'ultima è l'attività amministrativa "tout court", finalizzata a garantire il funzionamento complessivo della struttura.

Si tratta in particolare delle attività tese alla gestione delle risorse umane - nell'ottica di una più efficiente ottimizzazione delle stesse - e all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento complessivo dell'Istituto nel perseguimento dell'obiettivo prioritario del contenimento e razionalizzazione della spesa.

Chi può rivolgersi al T.A.R.? (art 22 e 23 c.p.a.)

Nei giudizi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale i cittadini possono presentare ricorso

nonché stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore in materia:

- di accesso agli atti e trasparenza amministrativa;

- elettorale;

- del diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri.

In tutti gli altri casi è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.

Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P.

È l'ufficio del Tribunale che in "prima linea" è dedicato istituzionalmente alla comunicazione con i

cittadini. L'obiettivo è quello di aiutare il cittadino ad orientarsi all'interno degli uffici e a trovare le

risposte di cui ha bisogno, garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza

amministrativa. All'ufficio relazioni con il pubblico ci si può rivolgere per:

avere informazioni su prestazioni, servizi, attività e strutture del Tribunale;

• conoscere le diverse procedure del Tribunale ed essere indirizzati ai diversi uffici di cui si compone

la struttura;

presentare segnalazioni, reclami, proposte e suggerimenti;

• affiancare i cittadini che ritengono di esperire ricorso in proprio e che non sono in possesso della

pec e/o della firma digitale.

Non rientra fra le attività dell'U.R.P. quella diretta a fornire una consulenza di tipo legale.

Chi contattare?

Dott.ssa Alessandra Animati

E mail: a.animati@giusti

a.animati@giustizia-amministrativa.it

Tel. 0521.286095 interno 227

Dott. Alessandro Villa

E mail: <u>a.villa@giustizia-amministrativa.it</u>

Tel. 0521.286095 interno 221

Sig. Alessandro Fini

E mail: <u>a.fini@giustizia-amministrativa.it</u>

Tel. 0521.286095 interno 222

7

Ufficio Mini Urp

I c.d. "mini Urp" sono stati pensati per offrire un aiuto ai cittadini che possono fare ricorso in proprio

e non hanno le adeguate competenze informatiche.

Poiché con il processo amministrativo telematico per il deposito degli atti e documenti è necessario

dotarsi di Pec e firma digitale, e nella considerazione che non tutti i cittadini sono in grado di utilizzare

questi strumenti, l'ufficio relazioni con il pubblico può affiancarli, per evitare che le nuove tecnologie

finiscano per ostacolare la possibilità di esperire ricorso in proprio, nei casi (accesso ai documenti e

ricorso elettorale) in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede.

Chi contattare?

Dott.ssa Alessandra Animati

E mail: a.animati@giustizia-amministrativa.it


Tel.

0521.286095 interno 227

8

Il Tribunale digitale: www.giustizia-amministrativa.it

La pagina del TAR è accessibile cliccando su "TAR" e dopo su "TAR Emilia Romagna – Parma"



Il sito istituzionale della giustizia amministrativa è uno strumento rivolto sia agli avvocati, che tramite apposita autenticazione possono consultare l'area ad essi riservata, che ai privati cittadini i quali possono liberamente accedere:

- alle decisioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, anche attraverso un veloce ed efficiente motore di ricerca dedicato;
- al calendario delle udienze, ai ruoli di udienza, ai provvedimenti e ai principali dati identificativi dei ricorsi in forma anonima - ovvero senza riferimento all'identità delle parti - cliccando sulla sede di interesse e nella sezione "Attività Giurisdizionale" digitando anno e numero del ricorso;
- alle informazioni e ai contatti del T.A.R., alla composizione dei collegi e al riparto delle materie delle singole sezioni cliccando sulla sede di interesse.

Gli avvocati, previa autenticazione, possono consultare le cause da loro patrocinate, con accesso ai loro fascicoli elettronici e scaricare atti e documenti pubblicati in formato digitale.

Nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività degli uffici di segreteria del Tribunale e del necessario contenimento delle spese, tutti gli avvisi di segreteria alle parti costituite, sono effettuate a mezzo pec che diventa così lo strumento prioritario di comunicazione.

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Processo Amministrativo Telematico "P.A.T.", che ha rappresentato una svolta epocale nell'ambito del processo amministrativo in quanto ha determinato la necessità di redigere e depositare con modalità telematiche, con piena validità giuridica, gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice. Pertanto, il fascicolo processuale diventa interamente informatico.

Attraverso il sito web istituzionale (<u>www.giustizia-amministrativa.it</u>) è possibile accedere gratuitamente al Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (S.I.G.A.) che gestisce integralmente il Processo Amministrativo Telematico.

L'accesso avviene attraverso la sezione del sito istituzionale denominata "*Portale dell'avvocato*", previo accreditamento e autenticazione con inserimento del *nome utente* e di una *password*, e dà la possibilità di visualizzare gli atti e i documenti di causa depositati in via telematica.

Sul sito web istituzionale (<u>www.giustizia-amministrativa.it</u>) alla sezione Processo Amministrativo Telematico è possibile accedere alle F.A.Q. quali supporto risolutivo di ogni problematica.

Nel PAT è sufficiente scaricare gratuitamente l'ultima versione di Adobe Acrobat Reader, software con il quale sarà poi possibile compilare i vari moduli - in formato pdf scaricabili dal sito, insieme alle relative istruzioni di compilazione - necessari per il deposito di ricorsi, atti, istanze *ante causam* e richieste alla segreteria dei vari uffici giudiziari. Il modulo infatti, costituisce la "busta" che contiene tutti gli atti e i documenti del PAT e, una volta compilato, andrà firmato digitalmente (con firma PADES) e poi spedito a mezzo PEC agli appositi indirizzi indicati sul sito per ciascun ufficio giudiziario oppure, nel caso di file di grosse dimensioni, tramite upload, cioè tramite caricamento diretto in una apposita sezione del sito.



Come si depositano gli atti (ricorsi, memorie, documenti, istanze, ecc.)?

Dal 1° gennaio 2018 tutti i depositi anche relativi a ricorsi ante 2017, sono telematici.

Al momento del deposito telematico, al ricorso è assegnato automaticamente un numero di registro generale (R.G.) che servirà a identificarlo per tutta la durata del processo.

Per le modalità di deposito telematico può essere consultata l'apposita sezione del sito www.giustizia-amministrativa.it "Processo amministrativo telematico".

Chi contattare?

Dott.ssa Alessandra Animati

E mail: a.animati@giustizia-amministrativa.it

Tel. 0521286095 interno 227

Fax 0521208986

Dott. Alessandro Villa

E mail: a.villa@giustizia-amministrativa.it

Tel. 0521286095 interno 221

Fax 0521208986

Trattazione dei ricorsi

Annualmente il Presidente della Sezione staccata provvede con decreto a fissare il calendario delle udienze e delle camere di consiglio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il ruolo di udienza è disponibile almeno tre giorni prima della data della stessa sul sito web della giustizia amministrativa nella sezione "Attività Giurisdizionale" del T.A.R. Parma.

Come si svolgono le udienze?

In udienza pubblica, i magistrati amministrativi, i difensori delle parti e il personale di segreteria sono tenuti ad indossare la toga.

Alla discussione della camera di consiglio possono partecipare esclusivamente i difensori delle parti costituite.

Gli esiti dei ricorsi cautelari, discussi in camera di consiglio e spediti in decisione, sono disponibili nei giorni successivi sul sito web della giustizia amministrativa nella pagina dedicata al TAR Parma.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Come si paga il contributo unificato?

La proposizione di un ricorso presso il T.A.R. comporta il versamento di un tributo a titolo di contributo unificato, il cui importo varia in base alla materia e alla tipologia del ricorso. In alcuni casi, specificatamente previsti dalla legge, è prevista l'esenzione.

Il pagamento è dovuto all'atto del deposito:

- del ricorso;
- di motivi aggiunti che introducono domande nuove;
- di ricorso incidentale;
- di domanda riconvenzionale.

Dal 1° novembre 2017 il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, deve essere versato con l'apposito modello F24 Elide, presentato esclusivamente con modalità telematiche.

Per le istruzioni di dettaglio è possibile consultare il sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u> alla sezione "Processo amministrativo telematico", voce "Contributo unificato".

Cosa succede in caso di omesso o insufficiente pagamento?

Il mancato pagamento in tutto o in parte del contributo unificato non produce l'inammissibilità del ricorso, ma obbliga l'ufficio a procedere al recupero coattivo del tributo, attraverso la notifica di un invito al pagamento delle somme dovute. Tale invito sarà notificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto, ai sensi dell'art. 248, co. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il contributo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso e nei dieci giorni successivi deve essere depositata nel ricorso la relativa ricevuta di versamento. Nel caso in cui il ricorrente non provveda nei termini indicati, l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo con addebito degli interessi e della relativa sanzione.

La misura della sanzione da applicare è commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:

- un terzo del minimo edittale (pari al 33 per cento dell'importo dovuto e non versato) se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il 31° giorno e il 60° dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 150 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene tra il 61° giorno e il 90° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 200 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente.

Eventuali deduzioni difensive dovranno essere inviate al seguente indirizzo di p.e.c.: tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it

In alternativa, potrà utilizzarsi il seguente indirizzo postale: T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma – Strada Conservatorio n. 18 – 43121 Parma.

Rimborso del contributo unificato

Quanto al rimborso del contributo unificato, in tutti i casi in cui sia ammissibile (versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento; duplicazione di versamenti; procedimento giurisdizionale esente; versamento cui non hanno fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio), si osservano le istruzioni operative contenute nella circolare MEF 26 ottobre 2007, n.33 e gli adattamenti procedurali che riguardano specificatamente la Giustizia Amministrativa e che sono stati adottati con la Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 15775 del 26/10/2018 relativa alle "Modalità di rimborso dei pagamenti del contributo unificato effettuati in via telematica".

A partire da maggio 2022, la richiesta di rimborso del contributo unificato deve essere depositata utilizzando il "Modulo PDF deposito richiesta rimborso" scaricabile dal sito della Giustizia Amministrativa https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/documentazione-operativa-e-modulistica. Nella stessa pagina web si posso trovare anche le "Istruzioni per la compilazione del modulo per richiesta rimborso".

Importo del contributo unificato

Gli importi dovuti sono aumentati della metà nel caso in cui il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il proprio recapito fax ovvero ometta di indicare il codice fiscale del ricorrente. Nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di codice fiscale occorre inserire nell'atto e/o depositare nel ricorso apposita dichiarazione di assenza del codice fiscale.

Di seguito si indicano in sintesi gli importi dovuti e i casi di esenzione per le tipologie di ricorso più ricorrenti:

TIPOLOGIA DI RICORSO	IMPORTO
ricorso ordinario	€ 650,00
ricorso con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del Codice [ad	€ 1.800,00
eccezione dei ricorsi ex art. 119, co. 1, lett. a) e b)] compreso il caso di	
altre disposizioni che richiamino tale rito	
ricorso di cui all'art. 119 comma 1, lett. a) e b)	
- per le controversie il cui valore è pario inferiore a 200.000,00 euro e	€ 2.000,00
per le controversie di valore indeterminato ed indeterminabile;	
- per le controversie di valore superiore a 200.000,00 euro e fino a	€ 4.000,00
1.000.000,00 di euro;	
- per le controversie di valore superiore a 1.000.000,00 di euro e se	€ 6.000,00
manca la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 3-bis, T.U. n. 115/2002	,
ricorso in materia di accesso ai documenti, silenzio e ottemperanza	€ 300,00
ricorso in materia di "diritto di cittadinanza, di residenza, di	€ 300,00
soggiorno, di ingresso nel territorio dello stato"	

ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in	esente
materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in	
cui la parte sia titolare di un reddito imponibile compreso quello dei	
familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai fini dell' imposta	
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a	
38.514,03 €* (ALL. 1)	
ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in	€ 325,00
materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in	
cui la parte sia titolare di un reddito imponibile compreso quello dei	
familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai fini dell' imposta	
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a	
38.514,03 €*	
ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli	esente
atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio in materia di pubblico	
impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso all'impiego	
(concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, limitatamente	
all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile compreso	
quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai fini	
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione,	
inferiore a 38.514,03 €* (ALL. 1)	
ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli	€ 150,00
atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, in materia di pubblico	
impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso	
all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro,	
limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito	
imponibile compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R.	
15/2002, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima	
dichiarazione, superiore a 38.514,03 €*	
ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie,	esente
limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito	
imponibile compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R.	
15/2002, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima	
dichiarazione, inferiore a 38.514,03 €* (ALL. 1)	
ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie,	€ 43,00
limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile	
compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai	
fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione,	
superiore a 38.514,03*	
ricorso per ingiunzione	€ 650,00
ricorso in materia elettorale e leva militare	esente

ricorso in materia di riparazione ex L.89/01 (legge Pinto)	esente
riassunzione	esente
trasposizione diricorso straordinario e riproposizione di ricorso a	Va corrisposta la
seguito di translatio iudicii	differenza tra
	quanto versato in
	precedenza e l'im-
	porto dovuto in
	relazione alla tipolo-
	giadi giudizio azio-
	nato davanti al TAR
istanza di correzione di errore materiale	esente

*N.B.: il limite di reddito per l'esenzione è fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002 e varia al variare del suddetto importo che attualmente è pari a € 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023, G.U. n.130 del 6 giugno 2023). Pertanto il limite di reddito per l'esenzione è di € 38.514,03.

Chi contattare?

Dott.ssa Alessandra Animati

E mail: <u>a.animati@giustizia-amministrativa.it</u>

Tel. 0521 286095 interno 227

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

la difesa è un diritto di tutti e tutti hanno diritto alla difesa.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.

Esso consente ai cittadini non abbienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato. L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è decisa da una Commissione composta da due magistrati amministrativi nominati dal Presidente del T.A.R. e da un avvocato nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'organo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Tribunale.

Quali sono le condizioni per l'ammissione?

Le condizioni per l'ammissione al beneficio sono indicate dall'art. 76 T.U. 115/2002, a norma del quale può essere ammesso al patrocinio il soggetto titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a 12.838,01 €.

Ai fini della determinazione del limite di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante e - nel caso in cui abbia la residenza con familiari - dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente (vedi anche art. 92 T.U. 115/2002).

Come si presenta la domanda?

L'interessato può chiedere, personalmente o attraverso il suo difensore, di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo con apposita istanza.

L'istanza si presenta, sia ove antecedente al deposito del ricorso che successivamente allo stesso, con modalità telematiche, utilizzando il modulo PDF "deposito istanza ante causam", scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" e scegliendo la tipologia "istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato" (https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/documentazione-operativa-e-modulistica).

Atteso che il procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato è di natura amministrativa non sussiste l'obbligo di avvalersi della modalità telematica e conseguentemente sono accettate le domande con modalità cartacea che possono essere presentate:

- con deposito presso le segreterie giurisdizionali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00);
- a mezzo posta all'indirizzo "Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma Strada Conservatorio n. 18 43121 Parma";
- via p.e.c. all'indirizzo tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Cosa deve contendere la domanda?

L'istanza, redatta sulla base della modulistica allegata (ALL.2), deve contenere una breve descrizione della vicenda e dei motivi dell'impugnazione, al fine di consentire alla Commissione di valutare il fumus boni juris e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante il reddito del richiedente e comunque completa della seguente documentazione:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio con indicazione del processo cui si riferisce se già pendente;
- b) le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;
- c) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali (fotocopie codice fiscale e documento di identità);
- d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 D.P.R. n.115/2002;
- e) se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
- f) L'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
- g) copia del casellario giudiziario qualora l'istanza sia relativa all'impugnazione di provvedimenti in materia di pubblica sicurezza.
- h) sottoscrizione dell'interessato e autentica da parte del difensore.

Chi decide sull'istanza e con quali modalità?

Sull'istanza decide una Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato appositamente costituita, ai sensi dell'art. 14, allegato 2, c.p.a., presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale e relative sezioni staccate.

La Commissione è composta da due magistrati amministrativi designati dal Presidente del T.A.R., il più anziano de quali assume le funzioni di Presidente della Commissione, e da un avvocato designato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo.

Per ciascun componente sono designati membri supplenti.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente in servizio nominato dal Presidente del T.A.R..

Nessun compenso spetta ai componenti della commissione.

La decisione sull'istanza è adottata con decreto succintamente motivato, il quale è comunicato alla

parte istante in tempi brevi.

In caso di rigetto, l'interessato o il difensore possono formulare opposizione, sulla quale decide il

Magistrato competente a decidere il ricorso nel merito.

In caso di ammissione al patrocinio ovvero di ordine del Giudice, copia della documentazione prodotta

dall'istante verrà trasmessa agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito

dichiarato.

In caso di esito negativo del suddetto controllo verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

Come viene liquidato l'onorario?

Il difensore della parte ammessa in via provvisoria con provvedimento adottato dalla Commissione per

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può presentare istanza di liquidazione comprendente parcella

per l'onorario con allegata nota spese, anche in relazione ad una singola fase del giudizio, che sarà

successivamente liquidata dal Collegio della competente sezione giurisdizionale che, all'esito della

trattazione del ricorso in udienza, conferma o rigetta in via definitiva l'ammissione al patrocinio a spese

dello Stato della parte.

A seguito del provvedimento definitivo, il difensore provvede a presentare la relativa fattura elettronica

tramite il Sistema di Interscambio (S.D.I.), gestito dall'Agenzia delle Entrate, indicando il codice

univoco XBP2NH, e l'Ufficio amministrativo del Tribunale provvederà poi a liquidare l'importo

determinato.

Chi contattare?

Dott. Alessandro Villa - Segretario della Commissione

E mail:

a.villa@giustizia-amministrativa.it

Tel.

0521 286095 interno 227

18

Chi può visionare, come si accede, come si ritirano i fascicoli di causa e come si richiedono le copie degli atti e dei provvedimenti?

I difensori delle parti costituite accedono al fascicolo telematico utilizzando il portale dell'avvocato. Il diritto di copia semplice non è dovuto in relazione alla copia estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 269, comma 1bis, del T.U. n. 115/2002, così come introdotto dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).

Da chiunque provenga l'istanza, il diritto è, invece, dovuto, quando il rilascio di copia è richiesto agli uffici della Giustizia amministrativa.

Per le copie autentiche, per tutti gli atti presenti nel fascicolo informatico, gli avvocati delle parti hanno il potere di autentica e in relazione a tale potere sono esonerati dal versamento del diritto di copia.

Per il rilascio di copia autentica a favore di soggetti diversi dagli avvocati delle parti è dovuto il pagamento del diritto di copia.

Per richiedere copia degli atti e dei provvedimenti alla segreteria, deve essere utilizzato il modulo PDF "deposito richieste segreteria", scaricabile dal sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u>, nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" servendosi del fac-simile di richiesta rilascio copia atti (ALL.3).

Successivamente al momento del deposito della copia cartacea della richiesta dovrà essere apposta una marca da bollo - a titolo di anticipazione del dovuto - di un importo minimo, richiesto dalla segreteria, variabile in base alla tipologia di copia richiesta.

Possono richiedere le copie degli atti le parti costituite in giudizio, i difensori delle parti costituite, i soggetti autorizzati dalla legge, i difensori con procura conferita dai soggetti cui è stato notificato il ricorso non ancora costituiti e qualsiasi soggetto delegato dall'avente diritto.

Le richieste aventi carattere di urgenza sono soddisfatte entro tre giorni dalla presentazione, quelle non urgenti sono esaudite a partire dal terzo giorno libero.

La richiesta è soggetta al pagamento del diritto di copia sulla base degli importi indicati nella tabella allegata (ALL.4): sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie in materia di pubblico impiego ed elettorale; in tali casi è dovuto esclusivamente il costo materiale di riproduzione.

La riforma del processo civile (D.lgs. 10 ottobre 2022, N. 149) ha abrogato l'art. 476 c.p.c. e modificato l'art. 475 c.p.c. prevedendo l'abolizione della formula esecutiva. Conseguentemente, dal 1° marzo 2023 gli uffici non rilasciano più la formula esecutiva sui provvedimenti giurisdizionali e per agire esecutivamente è sufficiente l'attestazione di conformità della copia all'originale.

I fascicoli di parte interamente cartacei possono essere ritirati esclusivamente dopo che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.

Chi contattare?

Ufficio Giurisdizionale – Primo piano

 $Tel. \quad 0521.286095-int.\ 221-222$

Fax 0521.208986

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 BIS D.P.R. 30/05/2002 N. 115

II/La sottoscritto/a		nato	o/a 1l			
a	e residente a					
II/La sottoscritto/a a in via Consapevole delle sanzioni penali, nel casc atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D benefici eventualmente conseguenti al prov veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445	0.P.R. 445 del 2 vvedimento emana	8/12/2000 e de	ella decadenza da			
Che il proprio reddito, compreso quello dei il l'importo di euro <u>38.514,03</u> (importo modi Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06.06. 2023) il Dichiara che il proprio nucleo familiare, olt	ificato con D.M. G relativamente all'a	Siustizia 10 maggionno	o 2023 (pubblicato			
Generalità anagrafiche dei componenti nucleo familiare	Data nascita	Comune nascita	Rapporto di parentela			
(compreso richiedente)						
Cognome e Nome			RICHIEDENTE			
C.F.						
Cognome e Nome						
C.F						
Cognome e Nome						
C.F.						
Cognome e Nome						
C.F.						
N.B. l'anno di riferimento è quello per il quale è scaduto il termin	ne per la presentazione della d	dichiarazione dei redditi				
Luogo e data		FIRMA				
ichiara di essere informato, ai sensi e per g ersonali raccolti saranno trattati, anche co rocedimento per il quale la presente dichiar	on strumenti info					
Luogo e data	IL DICHIARANTE					
Allogous fotogonis del de	a airre and a	(Firma per esteso	e leggibile)			
Allegare fotocopia del documento di ricono	scimento					

La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma.



ALLA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA~ROMAGNA SEZIONE STACCATA DI PARMA

DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO

Il/La sottoscritto/a		
nato/a a	il	residente in
alla	via	
codice fiscale	telefc	ono
() in proprio		
() in qualità di legale rapprese	ntante dell'ente/associazione	
() assistito dall'avvocato		
con studio in		
alla via		
	CHIEDE	
di essere ammesso/a al benefic	rio del Patrocinio a Spese delle	o Stato per proporre ricorso avverso il
provvedimento n		del
emesso da		
notificato il		

INDICA

	PRODUCE
i segi	PRODUCE uenti documenti che allega alla presente domanda:
• (uenti documenti che allega alla presente domanda: copia del provvedimento da impugnare
• (uenti documenti che allega alla presente domanda: copia del provvedimento da impugnare dichiarazione sostitutiva di certificazione
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()<	uenti documenti che allega alla presente domanda: copia del provvedimento da impugnare dichiarazione sostitutiva di certificazione fotocopia documento di identità fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare
 ((i i	uenti documenti che allega alla presente domanda: copia del provvedimento da impugnare dichiarazione sostitutiva di certificazione fotocopia documento di identità fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea,
 ((i i	uenti documenti che allega alla presente domanda: copia del provvedimento da impugnare dichiarazione sostitutiva di certificazione fotocopia documento di identità fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione dell'Autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato con
 ((i i	uenti documenti che allega alla presente domanda: copia del provvedimento da impugnare dichiarazione sostitutiva di certificazione fotocopia documento di identità fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione dell'Autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato con
• 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	uenti documenti che allega alla presente domanda: copia del provvedimento da impugnare dichiarazione sostitutiva di certificazione fotocopia documento di identità fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione dell'Autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato con
• 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	uenti documenti che allega alla presente domanda: copia del provvedimento da impugnare dichiarazione sostitutiva di certificazione fotocopia documento di identità fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione dell'Autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato con l'istanza di ammissione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ex art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a		
nato/a a		Prov () il
residente in		Prov () c.a.p
alla via		
Tel	C.F	
Consapevole delle sanzioni penali p di formazione e/o uso di atti falsi, pi		
	DICHIARA	
1) che il proprio nucleo familiare è	è composto da n°	persone di seguito elencate:
a) Nome	nato a	
a) Nomeilil		
parentela/affinità con il richiedente reddito Euro		
b) Nome	nato a	
b) Nomeilil	C.F	
parentela/affinità con il richiedente reddito Euro		
c) Nomeil	C.F	
parentela/affinità con il richiedente reddito Euro		
d) Nome	nato a	
d) Nomeilil		
parentela/affinità con il richiedente reddito Euro		
e) Nome	nato a	
e) Nomeilil	C.F	
parentela/affinità con il richiedente		
reddito Euro		
f) Nomeil	nato a	
Prov/Stato 11	C.F	
parentela/affinità con il richiedente reddito Euro		
g) Nome	nato a	
g) Nomeilil	C.F	
parentela/affinità con il richiedente		
reddito Euro		

2) che il reddito complessivo determinato con le modalità indicate dall'art. 76 del D.P.R.n. 115/2002 è pari ad Euro
3) di impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.
Parma,
In fede (firma)

AVVERTENZE

Può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a **Euro 12.838,01**; detto reddito è riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata entro i termini di legge (Art. 76 D.P.R. n. 115/2002)

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, va indicata la norma di legge che ne consenta l'esenzione. In assenza di dichiarazione dei redditi, il reddito può essere riferito anche a documentazione equipollente che comunque certifichi formalmente i redditi dell'interessato e del suo nucleo familiare, percepiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

In caso di presentazione del solo modello CUD, va dichiarato sotto la propria personale responsabilità che, per i motivi previsti dalla legge, non è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

L'istanza, corredata da tutta la documentazione, deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente, se richiesto, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia della documentazione prodotta dal richiedente verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 115/2002, agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato

La trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate è finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito contenute nella domanda di ammissione.

In caso di esito negativo del suddetto controllo, verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

La persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato durante il giudizio dovrà dichiarare se le condizioni economiche sue o del suo nucleo familiare sono mutate tanto da far venire meno i presupposti per il beneficio stesso: in tal caso il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione o la multa previste dalle norme penali relative.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125 D.P.R. 115/2002).

Ai sensi dell'art. 81, primo comma, del D.P.R. 115/2002, l'avvocato eventualmente indicato dall'istante deve essere obbligatoriamente autorizzato dal competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.

Contatti per informazioni:

Tel. 0521.286095 – int. 221~222

ALL.3 alla Carta dei servizi – T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Sezione staccata di Parma

 \square <u>URGENTE</u>

IL SOTTOSCRITTO									
DOCUMENTO DI II	DENTITÀ TIPO_				N				
DATA E LUOGO DI	RILASCIO								
IN QUALITÀ DI	□ DIFENSORE		□ DELEGA	ATO	□ PARTE				
NEL GIUDIZIO N			PROMOSSO	O DA					
PEC/MAIL									
chiede il rilascio di	n								
			copia autentica						
DECISIONE (SENTENZA) ORDINANZA									
			cautelare		200				
	anno		collegiale		anno anno				
	anno SPOSITIVO	_	Conegiaic		ECRETI				
D1	.51 0511110				CKETT				
n.	anno		cautelare	n	anno				
	anno	_	decisorio		anno				
	I	OOCU	MENTI						
N.R.G		prot	t. n						
N.R.G		prot	t. n						
		VER	BALI						
su ricorso n.		data	udienza						
SEZIONE									
LE COPIE RICHI	ESTE SONO ESENTI I	RIGUA	RDANDO C	ONTRO	VERSIE IN MATERIA DI				
☐ PUBBLICO IMPI	EGO Motivo dell	la richie	esta*:						
□ ELETTORALE									
□ /ILTKO	* ad es.: into	egrazio	ne del contrad	dittorio, pr	oposizione di motivi aggiunti				
	esenzione le copie richie	ste per	azionare la le	egge n. 89	/2001 (c.d. Pinto)				
☐ PRENOTAZION	E A DEBITO								
Firma									
		SPAZIO	PER API	POSIZIONE MARCHE					
lì									

N.B.: LE COPIE DEVONO ESSSERE RITIRATE ENTRO UN MESE DALLA RICHIESTA. IN MANCANZA L'UFFICIO SI ATTIVERA' PER IL RECUPERO

ALL. 4 alla Carta dei servizi – T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma

4	alla (Car	ta dei	servizi – T.	A.R. I	Emilia~R	omagna	ı, Sezior	ie stacca	ata di Pa	rma		
	n. 115; importi successiramente aggiornati con: decreto 8 gennaio 2009; decreto 10 aprile 2014; decreto 4 luglio 2018; decreto 9 luglio 2021	010, п. 24.	DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO (Tab. B) (Ali. n. 8 all'art, 269 D.P.R. n. 115/2002)	(ove sia possibile contare il numero di pagine) Il dirito d'urgenza non è dovuto nel caso di rilascio di copie su supporto diverso da quello cartacco	COPIA AUTENTICA	€ 7,86	€ 9,18	6 10,47	6 13,10	6 19,65	E 19,65	€ 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	
	10 aprile 2014;	gge 22 febbraio 2	DIRITTI (All.)	(ove sia po	COPIA	€ 0,98	€ 1,97	€ 3,92	€ 7,86	€ 15,72	£ 15,72	6 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	
021	naio 2009; decreto	lificazioni dalla Le			NUMERO PAGINE	da 1 a 4	da 5 a 10	da 11 a 20	da 21 a 50	da 51 a 100	più di 100		
1 18 AGOSTO 2	uti con: decreto 8 gen	3 convertito con mod	NFORMATICO 5/20202)	e la sospensione – suddetta Tab. A) tronico per le quali norizzate. uecessiva Tab. B).	DIRITTO	€ 3,92	€ 5,89	€ 6,55	€ 7,86	€ 9,84	€ 4,60	€ 327,56	
DIRITTI DI COPIA tabelle vigenti dal 18 AGOSTO 2021		cartacee: D.L. 29 dicembre 2009, n. 19	per la maggiorazione del 50%, delle copie cartacee: D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con mudificazioni dulla Legge 22 febbruio 2010, n. 24	DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO (Tab. A) (Allegato n. 8 all'art. 269 D.P.R. N. 115/20202)	L'art. 4, comma 5, d.l. n. 193 del 2009 prevede la sospensione – nutroa operativa – degli importi di cui alla suddetta Tab. A) nell'ipotesi di richiesta di copic in formato elettronico per le quali sia possibile calcolare le pagine memorizzate. In tal caso si applicano gli importi di cui alla successiva Tab. B).	TIPO DI SUPPORTO	Cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	Cassetta fonografica di 90 minuti	Cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	Cassetta videofonografica di 180 minuti	Cassetta videofonografica di 240 minuti	Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	Per ogni compact disc
DIRI	. 30 maggio 200	delle copie c	A		URGENTI	€ 35,37	€ 41,31	€ 47,13	€ 58,95	€ 88,44	£ 88,44	+ € 35,37 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	
	RIFERIMENTI NORMATIVI : Antt. 266-272 e 285 D.P.R. 30 maggio 2002	DIRITITIDI COPIA AUTENTICA su supporto cartaceo (Allegno n. 7 all'art. 268 D.P.R. n. 1152002) (Importi aggiornati dal decreto 9 luglio 2021, maggiorni del 50%, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla Legge 22.2.2010, n. 24)	r la maggiorazione del 50%, del DIRITTI DI COPIA AUTENTICA	266-272 e 285 D.P.R. 3t iorazione del 50%, de	tal decreto 9 luglio 2021 si del D.L. 29 dicembre 2 dalla Legge 22.2.2010, n	NON URGENTI	€ 11,79	€ 13,77	€ 15,71	E 19,65	€ 29,48	€ 29,48	+ € 11,79 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100
	ATIVI: Ant. 2	per la maggi	Su suppo	(Importi aggiornati e 50%, ai sens 193, convertito	NUMERO PAGINE	da 1 a 4	da 5 a 10	da 11 a 20	da 21 a 50	da 51 a 100	più di 100		
	AENTI NORM)E /2002)		URGENTI	€ 4,41	€ 8,88	€ 17,64	€ 35,37	€ 70,74	€ 70,74	+ £ 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	
	RIFERIA		BIRITII DI COPIA SEMPLICE su supporto cartaceo (Allegato n. 6 all'art.267 D.P.R. n. 115/2002) (Importi aggiornati dal decreto 9 luglio 2021, maggiorati del 50%, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla Legge 222.2010, n. 24)		NON URGENTI	€ 1,47	€ 2,96	€ 5,88	£ 11,79	€ 23,58	£ 23,58	+6 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	
			Su suppor (Allegato n. 6 all	Importi aggiornati d 50%, ai sensi del D.1 dalla 1	NUMERO PAGINE	da 1 a 4	da 5 a 10	da 11 a 20	da 21 a 50	da 51 a 100	più di 100		



TRIBUNALE AMMINISTATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE STACCATA DI PARMA

Modulo di reclamo (da compilare in stampatello)

		NOME PROV IL		
		CAP	TEL	FAX
OGGETTC	D DEL RECLAMO:			
MOTIVO I	DEL RECLAMO:			
PROPOSTA	A PER IL MIGLIORAMEI	NTO DEL SERVIZIO:		
d.lgs. 10 a		informa che i dati perso	iugno 2003, n. 196, così co onali saranno utilizzati esclu	
DATA		FIRMA		